

DCO 26/08

**DISPACCIAMENTO RETI NON INTERCONNESSE –
EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
NELL'AMBITO DI RETI NON INTERCONNESSE CON IL
SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

5 agosto 2008

Premessa

L'articolo 3 del Dlgs n. 79/99 assegna all'Autorità il compito di fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento.

Negli anni l'Autorità, accompagnando le diverse fasi di apertura del mercato ai clienti finali, ha pertanto definito le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale - attualmente disciplinate dalla deliberazione n. 111/06 – limitandone l'applicazione, per motivi di gradualità applicativa, alle porzioni di territorio su cui insistono reti elettriche interconnesse, anche non direttamente, alla rete di trasmissione nazionale.

Lo stato di sviluppo raggiunto oggi dal mercato elettrico rende tuttavia necessaria l'adozione di provvedimenti in grado di rispondere a una serie di criticità emerse nell'esercizio delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, garantendo agli utenti allacciati a tali reti, sia produttori che clienti in prelievo, una condizione paritaria rispetto agli altri utenti del sistema nazionale.

L'Autorità con la deliberazione ARG/elt 81/08 ha avviato un procedimento per l'adozione di tali provvedimenti conferendo mandato alla Direzione Mercati di predisporre i necessari documenti per la consultazione degli operatori. Il presente documento sottopone quindi alla consultazione pubblica uno schema di provvedimento che possa consentire la partecipazione al mercato dell'energia elettrica degli utenti allacciati a reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 30 settembre 2008, termine di chiusura della presente consultazione.

Ai fini di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti anche in formato elettronico, oltre ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire all'indirizzo sotto riportato tramite uno solo dei seguenti mezzi (in ordine decrescente di preferenza):

e-mail con allegato il documento contenente le osservazioni

fax

posta

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Dispacciamento Trasmissione Trasporto e Stoccaggi
Unità Mercato all'Ingrosso e Concorrenza
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
Tel. 02.655.65.336/284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it

Presentazione del documento

1. Introduzione

La disciplina del dispacciamento elettrico oggi vigente (deliberazione n. 111/06) non trova applicazione nelle aree del territorio nazionale fornite da reti non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (nel seguito: reti non interconnesse). Tale limitazione coinvolge in modo particolare i sistemi elettrici delle isole minori ed è stata dettata principalmente da motivi di semplicità di gestione di tali sistemi nella delicata fase di avvio del mercato. L'estensione delle regole del mercato elettrico anche a questi ambiti territoriali deve, infatti, tenere conto della particolarità fisica di tali reti che rendono impossibile l'applicazione tal quale delle modalità di gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica adottato per i punti di dispacciamento connessi alle reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

In tempi recenti è emersa una serie di criticità nell'esercizio delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale che rendono non più procrastinabile un provvedimento in grado di garantire agli utenti di tali reti, sia produttori che clienti in prelievo, una condizione paritaria rispetto agli altri utenti del sistema nazionale, in accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 79/99. In particolare la legge n. 125/07 che attua le disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, sancisce il diritto per tutti i clienti finali di poter stipulare contratti di fornitura con aziende di vendita attive nel libero mercato e stabilisce le modalità di erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia (quest'ultimo normato anche attraverso il decreto ministeriale 23 novembre 2007) a tutti i clienti aventi diritto senza distinzione alcuna in merito alla rete elettrica di connessione.

Ulteriori criticità derivano dalla gestione di alcune unità di produzione che operano in reti non interconnesse e che si trovano di fatto a svolgere un ruolo essenziale per la continuità del servizio elettrico cui non sono garantite un'adeguata remunerazione e la possibilità di accedere al mercato dell'energia.

Lo schema di provvedimento proposto disciplina pertanto il servizio di dispacciamento per le reti non interconnesse delle isole minori del territorio nazionale; si individuano le modalità di partecipazione al mercato dell'energia elettrica con riferimento alle risorse connesse con tali sistemi elettrici isolati, anche al fine di permettere l'erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia a tutti gli utenti finali aventi diritto, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 125/07. Lo schema proposto trova applicazione anche nell'ambito delle reti gestite da imprese elettriche minori, secondo quanto già previsto dall'Autorità nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, senza però attuare la revisione complessiva del meccanismo delle integrazioni tariffarie attualmente in vigore, che viene rimandata ad uno specifico provvedimento, già avviato con deliberazione n. 208/06 (recentemente integrata con deliberazione n. ARG/elt 82/08) di cui è incaricata la Direzione tariffe dell'Autorità.

2. Elementi essenziali della proposta

Modalità di partecipazione al mercato dell'energia

La possibilità di partecipazione al mercato elettrico dei punti di immissione e prelievo appartenenti a reti non interconnesse viene consentita per mezzo

- a) della creazione di punti di dispacciamento isolati, ovvero distinti da tutti gli altri punti di dispacciamento, per ciascuna rete non interconnessa
- b) dell'individuazione di un "utente bilanciatore", cui verranno automaticamente imputati da parte del Gestore del mercato elettrico dei programmi di immissione o prelievo tali da bilanciare il programma complessivo risultante dagli altri punti di dispacciamento appartenenti alla medesima rete; tali punti di dispacciamento isolati, ai fini della partecipazione al mercato elettrico e della determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento, vengono considerati ricompresi in una zona della rete rilevante identificata da Terna.

Con riferimento alla unità di produzione e consumo relative a punti di dispacciamento isolati viene consentita la presentazione di offerte nel mercato del giorno prima e la partecipazione alla Piattaforma dei Conti Energia (PCE), mentre se ne esclude la partecipazione al mercato di aggiustamento e al mercato per i servizi di dispacciamento.

Unità di produzione essenziali, riconoscimento dei costi di generazione

Ad oggi il servizio elettrico sulle reti non interconnesse è gestito secondo una differente modalità a seconda che le medesime reti siano parte di un sistema elettrico nella titolarità di un'impresa elettrica minore (nel seguito: reti isolate IEM) ovvero siano reti che prima della emanazione del Decreto legislativo n. 79/99 si trovavano nella titolarità di Enel SpA e che oggi sono gestite da Enel Distribuzione come concessionario del servizio di distribuzione (nel seguito: reti isolate Enel).

Nella considerazione che in tali sistemi non interconnessi la generazione elettrica così come la fornitura di tutti i servizi ancillari necessari per la gestione in sicurezza di una rete elettrica (riserva, regolazione, black-start ...) sono necessariamente dipendenti dalle unità di produzione allacciate alla rete medesima, l'Autorità intende proporre che Terna, in veste di responsabile del servizio di dispacciamento per l'intero territorio nazionale, individui per ciascun sistema le unità da ritenersi essenziali per la sicurezza elettrica della rete non interconnessa.

Con la regolazione prevista dalla deliberazione n. 111/06 per le unità essenziali per la sicurezza del sistema si potrebbe pertanto garantire la copertura dei costi riconosciuti di generazione delle unità di produzione essenziali delle reti isolate Enel, mentre per le reti isolate IEM si propone di introdurre la medesima regolazione prevedendo, però, che gli aspetti economici vengano regolati nell'ambito del meccanismo di reintegrazione tariffaria prevista dalla legge n. 10/91 e disciplinata dall'Autorità con le deliberazioni n. 132/00, n. 182/00, successivamente n. 288/05 e n. 85/06, e rimandando a successivo provvedimento la riforma della regolazione tariffaria delle imprese elettriche minori secondo quanto già proposto dall'Autorità con i documenti di consultazione 1 luglio 2003, 2 agosto 2007 e 30 novembre 2007.

Erogazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia

Lo schema di provvedimento proposto prevede l'organizzazione del servizio di maggior tutela con modalità differenti nel caso di erogazione su reti isolate Enel o reti isolate IEM. Per le prime si prevedono delle modalità del tutto analoghe a quelle disciplinate dal TIV (deliberazione n. 156/07) che prevedono l'Acquirente Unico quale fornitore dell'energia elettrica per i punti di prelievo ricompresi nel mercato tutelato per mezzo del gestore della rete isolata quale esercente il servizio. Per le reti isolate IEM si prevede invece di mantenere per il momento inalterate le modalità attuali di erogazione

del servizio con l'impresa elettrica minore che assicura la fornitura elettrica ai clienti tutelati applicando le condizioni economiche previste dall'Autorità.
I punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia e allacciati a reti isolate Enel o IEM potranno avere il medesimo trattamento di quelli allacciati a reti interconnesse alla rete di trasmissione nazionale.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DI RETI NON INTERCONNESSE
CON IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- **Punto di dispacciamento isolato** è un punto di dispacciamento nel quale sono inseriti solamente punti di immissione o di prelievo connessi a una medesima rete non interconnessa;
 - **Rete non interconnessa** è una rete con obbligo di connessione di terzi non connessa alla rete di trasmissione nazionale neppure indirettamente attraverso altre reti con obbligo di connessione di terzi o attraverso collegamenti in corrente continua;
 - **Utente bilanciatore** è l'utente del dispacciamento titolare di unità essenziali per la sicurezza del sistema nell'ambito di una rete non interconnessa;

-0-

- **Decreto 23 novembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007.
- **Deliberazione n. 111/06** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato ed integrato.
- **Deliberazione ARG/elt 29/08** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008 ARG/elt 29/08

Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento:
- a) individua le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento nell'ambito delle aree del territorio nazionale servite dalle reti non interconnesse di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
 - b) disciplina le modalità di partecipazione al mercato dell'energia elettrica per le risorse localizzate sulle reti non interconnesse.

Spunto per la consultazione n.1:

*Si condivide l'ambito di applicazione del provvedimento?
Si ritiene necessario che l'Autorità estenda anche ad altre reti non ricomprese nell'Allegato B la validità del presente provvedimento?*

Articolo 3

Unità essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse

- 3.1 Terna individua e pubblica l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema per ciascuna rete non interconnessa secondo le medesime modalità di cui all'articolo 63, comma 1, della deliberazione n. 111/06.
- 3.2 Terna crea, per ciascuna rete non interconnessa, un punto di dispacciamento virtuale per unità di consumo avente capacità di prelievo pari, in valore assoluto, alla capacità di immissione del punto di dispacciamento per unità di produzione relativo alle unità essenziali per la sicurezza della rete non interconnessa.
- 3.3 Terna assume la qualifica di operatore di mercato per ciascuna unità di consumo virtuale di cui al comma 3.2.
- 3.4 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, alle unità essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse di cui al comma 3.1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione n. 111/06, unitamente alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4.

Spunto per la consultazione n.2:

Si condivide la scelta di estendere la regolazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema prevista dalla deliberazione n. 111/06 anche alle unità di produzione ritenute essenziali da Terna per la sicurezza delle reti non interconnesse?

Articolo 4

Modalità di partecipazione al mercato di unità di immissione e prelievo afferenti a reti non interconnesse

- 4.1 Ai fini della partecipazione delle relative unità di immissione e di consumo al mercato del giorno prima, Terna associa i punti di dispacciamento isolati di ciascuna rete non interconnessa di cui all'articolo 3 ad una zona della rete rilevante di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 111/06.
- 4.2 I programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate e le offerte di vendita sul mercato del giorno prima relative a punti di dispacciamento isolati per unità di produzione sono presentati, pena l'inammissibilità, con prezzo di riferimento nullo.

- 4.3 I programmi C.E.T. di prelievo in esecuzione di acquisti netti a termine registrati e le offerte di acquisto sul mercato del giorno prima relativi a punti di dispacciamento isolati per unità di consumo sono presentati, pena l'inammissibilità, senza indicazione di prezzo.
- 4.4 Per ogni periodo rilevante e per ciascuna rete non interconnessa, l'offerta di vendita relativa al punto di dispacciamento isolato per unità di produzione nella titolarità dell'utente bilanciante è pari al valore massimo fra zero e la somma algebrica cambiata di segno de:
- a) i programmi C.E.T. di prelievo in esecuzione di acquisti netti a termine registrati e le offerte di acquisto sul mercato del giorno prima relativi a punti di dispacciamento isolati per unità di consumo;
 - b) i programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate e le offerte di vendita sul mercato del giorno prima relative a punti di dispacciamento per unità di produzione non interconnessi inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'utente bilanciante;
- 4.5 Per ogni periodo rilevante e per ciascuna rete non interconnessa, l'offerta di acquisto relativa al punto di dispacciamento isolato virtuale per unità di consumo è pari, in valore assoluto, al valore massimo fra zero e la somma algebrica de:
- a) i programmi C.E.T. di prelievo in esecuzione di acquisti netti a termine registrati e le offerte di acquisto sul mercato del giorno prima relativi a punti di dispacciamento isolati per unità di consumo;
 - b) i programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate e le offerte di vendita sul mercato del giorno prima relative a punti di dispacciamento per unità di produzione non interconnessi inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'utente bilanciante;
- 4.6 Il Gestore del mercato elettrico determina le quantità oggetto delle offerte di cui ai commi 4.4 e 4.5 immediatamente a valle del termine, stabilito nella Disciplina del mercato, di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima.
- 4.7 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica relativa a offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima con riferimento a punti di dispacciamento isolati è posto pari al prezzo di cui all'art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06.
- 4.8 Le unità di produzione e le unità di consumo relative a punti di dispacciamento isolati non sono ammesse alla partecipazione al mercato di aggiustamento né al mercato per i servizi di dispacciamento.
- 4.9 Per le unità di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per ciascun periodo rilevante, è pari al prezzo di cui all'art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06.
- 4.10 Per le unità di consumo appartenenti a punti di dispacciamento isolati il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti è pari al prezzo di cui all'art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 aumentato di un fattore percentuale individuato da Terna sulla base del valore medio del prezzo di sbilanciamento applicato alle unità di consumo nel corso dell'anno solare precedente.

Spunto per la consultazione n.3:

L'art. 4 individua le modalità di partecipazione al mercato delle unità di produzione e consumo per punti di dispacciamento isolati. Si condivide la scelta dell'Autorità di far partecipare dette unità al solo mercato del giorno prima bilanciando sempre i relativi programmi per mezzo della programmazione dell'utente bilanciatore imposta dal Gestore del mercato elettrico? Si ritiene preferibile una soluzione alternativa che non preveda la diretta partecipazione della suddette unità al mercato?

Si condivide la scelta proposta per la valorizzazione degli sbilanciamenti delle unità di produzione e consumo appartenenti a punti di dispacciamento isolati?

Articolo 5

Disposizioni relative all'applicazione del TILP nelle reti non interconnesse

- 5.1 L'erogazione del servizio di dispacciamento per i punti di prelievo non trattati su base oraria compresi in un punto di dispacciamento isolato è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al TILP, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
- 5.2 Ai fini dell'applicazione del TILP l'area di riferimento di una rete non interconnessa coincide con la rete medesima.
- 5.3 Ai fini dell'applicazione del TILP, il gestore della rete non interconnessa svolge il ruolo dell'impresa distributrice di riferimento.

Spunto per la consultazione n.4:

Si condivide l'estensione del TILP alle reti non interconnesse?

Si ritiene opportuno il calcolo del prelievo residuo di area per ciascuna rete non interconnessa (di fatto coincidente, al netto di eventuali prelievi trattati orari, con il solo profilo orario di produzione delle unità connesse alla rete), o si ritiene preferibile attribuire a ciascuna rete non interconnessa un profilo di prelievo convenzionale determinato ex-ante?

Articolo 6

Disposizioni relative all'illuminazione pubblica

- 6.1 L'erogazione del servizio di dispacciamento per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati su reti non interconnesse è effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. ARG/elt /29/08.

Articolo 7

Erogazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia

- 7.1 L'Acquirente Unico predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità un contratto tipo di cessione dell'energia elettrica ai soggetti esercenti la maggior tutela per la fornitura dei clienti del mercato tutelato connessi a reti non interconnesse secondo criteri di efficienza e non discriminazione.
- 7.2 Il servizio di salvaguardia è garantito dai soggetti individuati dalle procedure concorsuali di cui al decreto 23 novembre 2007 secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 337/07 anche per i clienti finali connessi a reti non interconnesse.

Articolo 8

Disposizioni specifiche inerenti le reti non interconnesse gestite da Imprese elettriche minori

- 8.1 Terna assume la qualifica di utente del dispacciamento e operatore di mercato delle unità essenziali per la sicurezza delle reti non interconnesse gestite da Imprese elettriche minori.
- 8.2 Alle unità essenziali nella titolarità di imprese elettriche minori non si applicano i corrispettivi di cui ai commi 63.7 e 64.6 della deliberazione n. 111/06.
- 8.3 Entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna riconosce a ciascuna impresa elettrica minore titolare di unità essenziali per la sicurezza di una rete non interconnessa, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica relativa a offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima con riferimento a dette unità essenziali e il prezzo di cui all'articolo 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 aumentato dei corrispettivi di dispacciamento di cui agli artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 73 della medesima deliberazione.

Spunto per la consultazione n.5:

Si condivide la scelta di mantenere l'attuale sistema di reintegrazione tariffaria delle imprese elettriche minori, escludendo pertanto dette imprese dalla remunerazione prevista per l'attività di produzione secondo la disciplina delle unità essenziali garantendo al contempo la stabilità finanziaria delle stesse imprese per mezzo del riconoscimento da parte di Terna del prezzo dell'energia venduta nel mercato del giorno prima?

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Per tutti gli aspetti relativi all'erogazione del servizio di dispacciamento per i punti di immissione e prelievo localizzati su reti non interconnesse non esplicitamente regolati nel presente provvedimento sono valide le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, in quanto compatibili.
- 9.2 L'Acquirente unico non stipula contratti di cessione di energia elettrica con imprese elettriche minori per la fornitura dei clienti del mercato tutelato, per i quali si applicano le modalità di fornitura attualmente vigenti sino a nuovo provvedimento dell'Autorità.

Spunto per la consultazione n.6:

Si ritiene opportuno che il servizio di maggior tutela ai clienti finali allacciati a reti non interconnesse gestite da Imprese elettriche minori venga erogato con modalità differenti rispetto a quelle stabilite dal TIV e pertanto l'Acquirente Unico non approvvigioni l'energia elettrica per tali clienti?

Allegato B

Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del territorio nazionale:

Isola di Ustica
Isole Tremiti
Isola di Levanzo
Isola di Favignana
Isola di Lipari
Isola di Lampedusa
Isola di Linosa
Isola di Marettimo
Isola di Ponza
Isola del Giglio
Isola di Capri
Isola di Pantelleria
Isola di Stromboli
Isola di Panarea
Isola di Vulcano
Isola di Salina
Isola di Alicudi
Isola di Filicudi
Isola di Capraia
Isola di Ventotene